

CONTRATTO

PER L'AFFIDAMENTO PER UN TRIENNIO DELLE ATTIVITÀ DI "RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI: "RPD" CIG: A003F23AF1

- 1. L'Università degli Studi di Trieste, in prosieguo denominata "Università", con sede legale in Piazzale Europa, 1 34127 Trieste, Codice Fiscale 80013890324, in persona del Direttore dell'Area dei Servizi ICT, ing. Michele Bava, nato a Catania, il 03/03/1971, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università, la quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, competente alla stipula del presente atto autorizzato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n.ro 593/2023 prot: 187897/2023 del 20/12/2023
- L'impresa Compliance Officer e Data Protection di Polito dott.ssa Filomena, in prosieguo denominato "Appaltatore", con sede a Cascina (PI), via Modda 79, CAP 56021, codice fiscale PLTFMN60P65G226Z, partita IVA 02214200509, in persona del legale rappresentante dott.ssa Filomena Polito nata a Padula (SA) il 25/09/1960;

PREMESSO CHE

- che, con Decreto del Direttore dell'Area rep 543/2023 prot. 130773 dd 10/08/2023, è stata autorizzata ai sensi dell'art. 71 del D.lgs 36/2023., l'espletamento di una procedura aperta sul Portale del Mercato Elettronico della P.A. per provvedere al servizio di cui trattasi di cui trattasi;
- che, con Decreto del Direttore dell'Area rep 887/2023 prot. 185594 dd 15/02/2023, è stata aggiudicata all'impresa Compliance Officer e Data Protection di Polito dott.ssa Filomena, con sede a Cascina (PI) via Modda 79, CAP 56021, codice fiscale PLTFMN60P65G226Z, partita IVA 02214200509, con un punteggio complessivo pari a 94,64 punti su 100 per un importo complessivo pari ad euro 43.200 IVA esclusa;
- che, l'impresa Compliance Officer e Data Protection di Polito dott.ssa Filomena ha prodotto l'offerta tecnico-economica che è stata assunta al protocollo Univ 18459 del 02/02/2024 e fa parte integrante del presente contratto;

Università degli Studi di Trieste Piazzale Europa, 1 I - 34127 Trieste

www.units.it - ateneo@pec.units.it



- che l'impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati, nonché dall'offerta economica, del pari allegate, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto della prestazione da fornire e, che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- che per Compliance Officer e Data Protection di Polito dott.ssa Filomena è stato emesso un Documento Unico di Regolarità Contributiva regolare e in corso di validità
- che qualsiasi modificazione, aggiunta o deroga, sia al presente atto che a quelli in esso richiamati, deve risultare da atto scritto e firmato da entrambe le parti;

SI CONVIENE

Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi inclusa l'offerta economica ed il Capitolato Speciale ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto

Art. 2 Oggetto del contratto

Il presente Capitolato speciale disciplina un contratto per <u>il servizio di Responsabile della Protezione dei Dati (c.d. R.D.P.)</u> secondo le condizioni di seguito precisate all'art. 3, da rendersi a favore dell'Università degli Studi di Trieste, di seguito per semplicità denominato: "Ateneo".

Art. 3 Condizioni di espletamento del servizio

L'Appaltatore garantisce l'esecuzione del servizio, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, nel Capitolato Speciale e nell'offerta tecnico-economica, assunta a protocollo Univ 18459 del 02/02/2024. L'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle obbligazioni nascenti dal presente contratto tutte le norme in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le normative di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al successivo art. 6 e l'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei



confronti dell'Università, per quanto di propria competenza, assumendosene ogni relativa alea. L'Appaltatore s'impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Università da tutte le conseguenze derivanti dall' inosservanza delle normative.

Le prestazioni in oggetto sono quelle previste per il RPD dal Regolamento europeo 679/2016 ed in particolare i compiti stabiliti dall'art. 39 del medesimo Regolamento ovvero sinteticamente:

- informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento, nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento, in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione Europea o italiana relative alla protezione dei dati;
- sorvegliare l'osservanza del Regolamento, delle altre disposizioni dell'Unione Europea o italiana relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo, le valutazioni sulla fondatezza e la liceità di richieste di accesso ai dati personali e di esercizio dei diritti esercitati dagli interessati
- fornire, se richiesto, pareri in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'art. 35 del Regolamento;
- cooperare con l'autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali, Guardia di Finanza, Polizia Postale, ...) e fungere da punto di contatto con la stessa per le questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36 del Regolamento ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione incluse eventuali valutazioni se sussistano i presupposti per la notificazione di un evento di tipo "data breach" (se del caso, compilare il relativo modello e provvedere alla notificazione al Garante) ed il supporto in fase ispettiva, qualora l'Ateneo fosse oggetto di ispezione o verifica da parte dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, della Guardia di Finanza, della Polizia Postale o più in generale delle Autorità competenti.

Dovrà supportare il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento nelle principali attività connessa al trattamento di dati personali, anche con riguardo alla tenuta del registro delle attività di trattamento, la revisione della modulistica, degli incarichi, delle nomine, dei consensi, dei regolamenti e delle linee guida, delle informative e delle procedure di data breach.



L'Appaltatore dovrà garantire la presenza fisica del RPD, anche da remoto, oppure in sua assenza di uno dei componenti del team presso l'Ateneo secondo il calendario preventivamente concordato. Il calendario potrà essere modificato sulla base delle esigenze che dovessero emergere. L'Appaltatore per lo svolgimento del servizio dovrà garantire 60 ore a quadrimestre, eventuali ore non impiegato potranno essere recuperate nel successivo quadrimestre¹. Resta inteso che eventuali ore non utilizzate, potranno essere fruite nel caso si renda necessaria una proroga tecnica del contratto.

Inoltre, nel caso di attività ispettive promosse dall'autorità di controllo/Garante, nonché in presenza di un evento di data breach, il soggetto nominato RPD dovrà assicurare la propria presenza presso la sede interessata entro il termine massimo di 24 ore dall'inizio dell'attività ispettiva medesima 7 gg su 7. Gli oneri relativi a questa eventuale prestazione saranno computati in base al costo orario indicato in euro 115,00 tenendo conto delle sole ore di presenza fisica in loco.

Per garantire le prestazioni previste da quest'ultimo punto e dalle disposizioni in materia, il RPD, pur potendosi avvalere del team, funge da contatto principale; per tale ragione è necessaria una chiara ripartizione dei compiti.

Il RPD fungerà da punto di contatto per gli interessati in merito al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei diritti, e comunicherà con gli interessati stessi in modo efficiente:

I dati di contatto del RPD sono pubblicati all'interno dei campi previsti del portale web dell'Ateneo e comunicati alle pertinenti autorità di controllo affinché possa essere contattato sia dagli interessati che dalle autorità di controllo in modo facile e diretto.

Il RPD, anche avvalendosi del team, dovrà evadere i quesiti di natura legale in materia di privacy e/o inerenti al GDPR in generale richiesti dalla committenza oppure direttamente da parte degli interessati entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi.

Il RPD, nello svolgimento del proprio incarico collaborerà con i gruppi di lavoro individuati dall'Ateneo anche preliminarmente per lo sviluppo di un piano di lavoro.

L'Appaltatore sarà tenuto a redigere una relazione annuale delle attività svolte da inviare al Committente entro il termine massimo di 5 giorni lavorativi

Art. 4 Normativa di riferimento

I rapporti contrattuali derivanti dall'affidamento del contratto saranno regolati:

¹ Sono escluse da questo monte ore quelle eventualmente impiegate per la gestione delle eventuali attività ispettive oppure in caso di data breach.



- dalle norme comunitarie e nazionali in materia di appalti pubblici per forniture, in particolare dal D. Lgs. 36/2023;
- dal Regolamento UE 2016/679, CAPO IV, Sezione 4 Responsabile della protezione dei dati.
- dall'articolo 37 Designazione del responsabile della protezione dei dati,
- dall'articolo 38 Posizione del responsabile della protezione dei dati,
- dall'articolo 39 Compiti del responsabile della protezione dei dati;
- dalle linee-guida sui responsabili della protezione dei dati (RPD) WP243 adottate dal Gruppo di lavoro Art. 29 il 13 dicembre 2016 - versione emendata e adottata in data 5 aprile 2017;
- dalle le nuove FAQ sul Responsabile della Protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico (in aggiunta a quelle adottate dal Gruppo art. 29 in Allegato alle Linee guida sul RPD) (15 dicembre 2017);
- dalla documentazione di gara compreso il presente Capitolato e dall'offerta tecnica presentata in sede di gara;
- dalle norme del codice civile per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti sopra indicate.

Art. 5 Durata, decorrenza e opzioni dell'affidamento

Il contratto avrà durata di 3 anni eventualmente rinnovabili per ulteriori 3 anni con decorrenza dalla data della sua attivazione che avverrà con scambio di lettere con firma digitale.

Art. 6 Importo contrattuale

L'importo contrattuale complessivo per il triennio, per l'espletamento del servizio di cui all'art. 3, viene determinato in Euro 43.200,00= (quarantatremiladuecento) oltre l'IVA, come risulta dall' offerta presentata.

Art. 7 Attivazione dell'affidamento, sedi di svolgimento, modalità di consegna / erogazione

L'attivazione dell'affidamento avverrà di norma il giorno successivo alla sua sottoscrizione.

L'affidatario dovrà confermare, all'atto dello scambio di lettere, il RPD indicato nell'offerta tecnica che sarà comunicato al Garante per la Privacy e pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente sul portale web dell'Ateneo e non potrà essere cambiato nel corso di vigenza del contratto, salvo giustificato impedimento debitamente motivato



dall'affidatario. In tal caso la sostituzione potrà avvenire solo con altro soggetto in possesso di analoghi requisiti professionali.

Il soggetto così individuato sarà il RPD/referente unico per l'Università cui fare riferimento per ogni necessità o problematica inerente al servizio.

Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere, dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall'Ateneo secondo quanto previsto all'art. 2.

Per ogni singola necessità l'Ateneo si potrà anche interfacciare con altri soggetti componenti il team indicati in sede di offerta.

Le modalità di intervento e di organizzazione del servizio sono oggetto di offerta tecnica.

Art. 8 Fatturazione e pagamenti

Il corrispettivo per le prestazioni professionali richieste, comprendente ogni onere necessario all'ottimale esecuzione delle stesse, è quello offerto in sede di offerta.

Si precisa che l'Ateneo dovrà essere intestatario di fatture riportanti il rispettivo CIG derivato.

La fatturazione dovrà essere posticipata con cadenza annuale e potrà avvenire solo a seguito dell'invio al Committente di una relazione annuale delle attività svolte da inviare al Committente come previsto all'art.3.

Ogni fattura dovrà:

- essere intestata specificatamente all' Ateneo;
- riportare l'IBAN che dovrà essere coerente con quello comunicato ai sensi della L. 136/2010;
- essere emesse in forma elettronica (rif. art. 1 c. 209 e 214, L. 244/2007) con l'IPA "units" e codice ufficio FWI68C
- riportare il CIG;
- riportare l'annotazione: "Scissione dei pagamenti" (rif. art. 2 Decreto MEF del 23/01/2015);

Nel caso di assenza o errore nelle intestazioni o negli elementi di cui sopra, l'Ateneo non sarà in grado di rispettare i termini di pagamento di seguito stabiliti. La mancanza del CIG comporterà la non accettazione della fattura per impossibilità di adempiere alle comunicazioni e rilevazioni imposte dalle norme vigenti.

Il pagamento del servizio avverrà entro 30 giorni a presentazione di regolare fattura elettronica.

Il pagamento è in ogni caso subordinato: al controllo di regolarità delle fatture, della regolarità del servizio svolto, nonché alla verifica della regolarità contributiva. L'Ateneo non



potrà provvedere al pagamento in presenza di D.U.R.C. non regolari ai sensi della normativa vigente, ed in presenza di inadempienze ai sensi dell'art. 48 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. In tale fattispecie non si darà luogo in nessun caso all'applicazione e/o al riconoscimento di interessi moratori o altre indennità di qualsiasi tipo. In ogni caso l'affidatario dovrà farsi carico di ogni richiesta di chiarimenti da parte dell'Ateneo.

L'Affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 s.m.i. Nell'ipotesi di transazione eseguita in difformità alle disposizioni di cui alla predetta legge, il Contratto si intenderà risolto di diritto.

Art. 9 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 e sanzionati dall'art. 6 della medesima legge

Art. 10 Subappalto

Si fa espresso riferimento a quanto previsto all'art 10 del Capitolato Speciale.

Art. 11 Obblighi dell'affidatario

Si fa riferimento a quanto previsto all'Art. 8 del Capitolato Speciale.

Art. 12 Responsabilità dell'affidatario

Si fa espresso riferimento all'art. 9 del Capitolato Speciale.

Art. 13 Verifica di conformità delle prestazioni eseguite

Il servizio è soggetto a verifica di conformità delle prestazioni eseguite a quelle pattuite. Delle operazioni di verifica di detta conformità sarà dato atto in apposito verbale finale.

La verifica di conformità delle prestazioni eseguite a quelle pattuite deve essere conclusa entro quattro mesi dalla data d'ultimazione del servizio.

In caso di verifica con esito negativo della conformità delle prestazioni eseguite con quelle pattuite, salva l'applicazione delle penalità di cui al successivo art.18, l'Appaltatore deve provvedere, nel termine fissato dall'Ateneo, ad effettuare il corretto adempimento delle prestazioni al fine di garantire il pieno rispetto delle caratteristiche del servizio previste dal Contratto e la completa eliminazione degli inadempimenti e delle irregolarità nell'esecuzione.

Art. 14 Risoluzione del Contratto e clausola risolutiva espressa



Ai sensi degli artt. 1453 e 1456 del Codice civile in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, determinano la risoluzione espressa *ipso jur*e del Contratto, anche in assenza di produzione di danno, le circostanze di seguito elencate:

- a) inottemperanza alle prescrizioni della clausola c.d. di "pantouflage", frode o grave negligenza da parte dell'appaltatore aggiudicatario, in relazione agli obblighi stabiliti dal Capitolato speciale,
- b) manifesta incapacità e/o grave inefficienza nella gestione ed esecuzione delle prestazioni dedotte dal presente Capitolato speciale, ovvero servizio palesemente inadeguato agli standard qualitativi delineati nel Capitolato, negli allegati e nell'offerta presentata dall'appaltatore,
- c) arbitraria e ingiustificata interruzione o sospensione dei servizi, non dipendente da causa di forza maggiore.
- d) cessazione di attività, concordato preventivo senza continuità aziendale, fallimento, liquidazione, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento intervenuti a carico dell'appaltatore aggiudicatario, o apertura di una qualsiasi procedura di liquidazione comunque denominata,
- e) inadempimento alle disposizioni del Responsabile dell'esecuzione del servizio_riguardanti i tempi di esecuzione del servizio e l'eliminazione di vizi ed irregolarità,
- f) cessione, in tutto o in parte, del Contratto in violazione delle disposizioni del presente Capitolato speciale,
- g) subappalto,
- h) violazione della vigente normativa antimafia,
- i) mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti,
- j) perdita dei requisiti a contrarre con la pubblica amministrazione,
- **k)** qualora l'affidatario non risulti possedere i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla selezione e/o esecuzione delle prestazioni,
- inadempienza accertata alle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale, di inosservanza delle norme in materia di sicurezza sul lavoro,
- m) la violazione dell'obbligo di riservatezza operata contro il divieto espresso nel presente Capitolato Speciale.

Il verificarsi di una delle fattispecie sopra descritte determina la risoluzione di diritto del Contratto tratto con efficacia immediata, a seguito di comunicazione effettuata dall'Università che lamenta l'inadempimento delle obbligazioni contrattuali; la risoluzione è comunicata mediante PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno. La risoluzione determina l'escussione della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni e/o costi.



Con la risoluzione sorgerà il diritto, per l'Università che avrà azionato l'istituto della risoluzione, di affidare la prestazione del Contratto o la parte restante direttamente al concorrente che segue nella graduatoria della selezione, in danno dell'aggiudicatario inadempiente rivalendosi dei danni subiti sulla garanzia definita o in conto fatture relative a prestazioni regolarmente eseguite, fatta salva ogni altra azione che riterrà opportuno intraprendere. Sarà carico dell'affidatario aggiudicatario inadempiente il risarcimento dei maggiori costi sostenuti dall'Università.

L'Ateneo si riserva altresì il diritto al risarcimento di ogni altra tipologia danni subiti a causa di negligenze, errori ed omissioni commessi dall'affidatario nell'espletamento del servizio.

Art. 15 Risoluzione del Contratto – diffida ad adempiere

Ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del codice civile in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, determinano la risoluzione del Contratto, anche in assenza di produzione di danno, le circostanze di seguito elencate:

- a) aver commesso, nel corso del periodo di validità del Contratto, una serie di inadempienze ripetute nel tempo, che comportino l'applicazione delle penalità indicate al successivo art. 16 o tali da rendere insoddisfacente il servizio, formalmente contestate ai sensi del presente Capitolato speciale, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio: o per prestazione professionale irregolare, o giudicata scarsamente produttiva, o insufficiente in relazione alle condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale
- **b)** impiego di personale non adeguatamente qualificato per l'espletamento del servizio oggetto del Contratto;
- c) mancato rispetto dei trattamenti salariali e della normativa sul lavoro;
- d) violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Amministrazione;
- e) violazione dell'obbligo della tutela della riservatezza operata contro il divieto espresso nel presente Capitolato speciale all'art. 8.

In tali casi il Contratto si intenderà automaticamente risolto quando siano decorsi inutilmente 15 giorni naturali e consecutivi dalla preventiva diffida ad adempiere formulata dall'Università a mezzo P.E.C. o raccomandata con ricevuta di ritorno. Entro il termine dei 15 giorni l'appaltatore può adempiere e/o presentare le proprie osservazioni giustificative.

In caso di risoluzione del Contratto, verrà escussa la fideiussione, che verrà incamerata dall'Università, salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.



Art. 16 Risoluzione del Contratto – Termine essenziale

Ai sensi degli artt. 1453 e 1457 del codice civile in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, determinano la risoluzione del Contratto, anche in assenza di produzione di danno, le circostanze di seguito elencate:

- a) mancata elaborazione di quanto previsto all'art. 2,
- b) mancata tempestiva reintegrazione del deposito cauzionale di cui all'art. 12,

che costituisce grave inadempimento comportando il diritto potestativo dell'Università di risolvere il Contratto.

In caso di risoluzione del Contratto, verrà escussa la fideiussione, che verrà incamerata dall'Università, salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

Art. 17 Facoltà di recesso unilaterale

Previa assunzione di provvedimento motivato, nei seguenti casi non imputabili all'Appaltatore:

- di variazioni rilevanti degli attuali presupposti generali, legislativi, normativi,
- · di riorganizzazione interna,
- qualora ragioni di pubblico interesse inderogabili ed urgenti lo impongano,
- in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile,

l'Università si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto ex art. 1373 del codice civile da effettuarsi con P.E.C. o raccomandata con ricevuta di ritorno; in tal caso l'Università comunicherà formalmente all'affidatario l'esercizio del diritto di recesso con un preavviso minimo di 6 (sei) mesi.

L'affidatario può recedere dal Contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso secondo le disposizioni del Codice Civile (artt. 1218, 1256, 1463).

Nelle ipotesi sopra elencate e in quelle esplicitamente indicate negli altri articoli del Capitolato, l'Contratto è da intendersi risolto con effetto immediato, a seguito di dichiarazione dell'Università inoltrata all'Appaltatore a mezzo P.E.C. o raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 18 Contestazione delle violazioni agli obblighi contrattuali - Definizione delle controversie – Applicazione delle penali



Si fa espresso riferimento agli art.17 del Capitolato Speciale. L'Università si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D.lgs. 159/2011 e s.m.i., qualora gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa fossero accertati successivamente alla stipula

Art. 19 Contestazione delle violazioni agli obblighi contrattuali - Definizione delle controversie – Applicazione delle penali

L'affidatario si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Ateneo, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi e le spese giudiziali e legali a carico dell'Ateneo, qualora terzi dovessero avanzare pretese in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione, diretta ed indiretta, delle obbligazioni a carico dell'affidatario previste dal presente Contratto.

Art. 20 Manleve

L'affidatario si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Ateneo, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi e le spese giudiziali e legali a carico dell'Ateneo, qualora terzi dovessero avanzare pretese in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione, diretta ed indiretta, delle obbligazioni a carico dell'affidatario previste dal presente Contratto.

Art. 21 Foro competente

Ai fini dell'esecuzione del Contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, l'impresa aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio.

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del Contratto, sarà competente il Tribunale di Trieste, rimanendo altresì esclusa la competenza arbitrale.

Art. 22 Spese contrattuali

Tutte le spese relative al presente accordo e qualsiasi spesa fiscale sono a carico dell'appaltatore, ivi comprese le eventuali spese per la redazione e registrazione del Contratto, il quale non è soggetto a registrazione e sarà registrato solo in caso d'uso ed a tassa fissa per il combinato disposto degli artt. 5 e 40 del d.P.R. 26/4/1986, n. 131. L'imposta di bollo sui documenti di accettazione e di ordine per l'approvvigionamento di beni e servizi scambiati tra enti e fornitori all'interno del MePA verrà assolta da parte dell'Appaltatore.

<u>Una volta stipulato il contratto di aggiudicazione l'avvenuto assolvimento dell'imposta di</u> bollo andrà comunicato al seguente indirizzo PEC:



ateneo@pec.units.it

con:

<u>Oggetto: ASICT – Procedura CIG A003F23AF1 – Assolvimento bollo</u> Corpo: Attestazione di assolvimento bollo con allegata la ricevuta F24 ELIDE

Art. 23 Effetti obbligatori del Contratto

L'Contratto stipulato in base al presente capitolato è immediatamente vincolante per l'impresa aggiudicataria, mentre lo sarà per l'Ateneo solo dopo l'esecutività degli atti amministrativi.

Art. 24 Privacy

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n.196/2003:

Nella trattativa saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, in conformità a quanto disposto dal regolamento (UE) 2016/679 – GDPR (GU L 119 del 4.5.2016), compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura:

- a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità di partecipare alla trattativa;
- b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della trattativa e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo;
- c) il conferimento dei dati richiesti è un onere obbligatorio ai fini della stipula del contratto;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
 - 1) il personale interno dell'amministrazione,
 - 2) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990,
 - 3) I'A.N.A.C.;
- e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., cui si rinvia:
- f) soggetto attivo della raccolta è l'Amministrazione appaltante.



Art. 25 Referente

Per l'Università degli Studi il referente sarà il Gruppo di supporto al DPO coordinato dal Privacy Manager - per l'Appaltatore sarà l'Avv. Polito Filomena

Il Direttore dell'Area dei Servizi ICT Ing . Michele Bava

Il Legale Rappresentante Compliance Officer e Data Protection Avv. Filomena Polito